



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARTINA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2193/11  
depositato il 02/08/2011

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted]  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

[redacted] TARANTO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

proposto dal ricorrente:

[redacted] 74121 TARANTO TA

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALE SUD S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:  
ROCCAFORTE D.SSA FARIBA  
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2193/11

UDIENZA DEL

08/05/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

272

PRONUNCIATA IL:

8.5.2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

15 MAG 2012

IL Segretario  
SECRETARIO  
g. Claudio RICCHIUTI



## FATTO

In data 2/08/2011 il sig. [REDACTED] legale rappresentante della [REDACTED] s.r.l., rappresentata e difesa dal dott. Vito Montanaro, si costituì in giudizio, con espressa richiesta di sospensione cautelare della riscossione e con discussione in seduta pubblica, per l'annullamento della cartella di pagamento n. [REDACTED] della EQUITALIA spa (terzo chiamato in causa) notificata il 30/05/2011 di € [REDACTED] per ruolo relativo a sanzioni ed interessi IRES emesso per l'anno 2005 dall'AGENZIA DELLE ENTRATE di Taranto.

Il ricorrente lamenta l'erroneità dell'iscrizione e illegittimo utilizzo della normativa in tema di iscrizione a ruolo non potendosi iscrivere sulla base dell'art. 36 bis DPR n. 602/73 solo sanzioni ed interessi; l'inesistenza della notifica della cartella effettuata a mezzo del servizio postale, senza l'utilizzo del messo notificatore; difetto di motivazione e la mancata allegazione di altri atti prodromici e l'intervenuta decadenza, nonché l'omessa sottoscrizione e l'ingiustificata iscrizione di compensi di riscossione ed in via subordinata, chiede la riduzione di interessi e sanzioni, con l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/97 e con condanna al pagamento delle spese di giudizio per le quali si dichiara anticipatario.

L'EQUITALIA spa, costituitasi a mezzo del proprio difensore, dott.ssa Fariba Roccaforte, con controdeduzioni depositate il 24/10/2011, preliminarmente rileva la legittimità del proprio operato in aderenza a quanto disposto dall'art. 26 del DPR n. 602/73; in merito all'omessa sottoscrizione, fa rilevare la non inclusione della sottoscrizione fra gli elementi previsti a pena di nullità del precetto, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità; in merito alla carenza di motivazione e di allegazione degli atti, fa rilevare la conoscibilità per *relationem* e la conoscibilità degli atti prodromici ed infine, ricorda che nella versione in uso della cartella sono riportati gli estremi della legge in merito alla quantificazione degli aggi e conclude chiedendo respingersi il ricorso con condanna alle spese di giudizio per le quali si dichiara anticipatario il difensore.

L'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni depositate il 7/11/2011 evidenzia che il ruolo è stato emesso sulla base della liquidazione della dichiarazione unica 2008 per l'anno 2007 risultando insufficienti versamenti e ricorda che la sanzione applicata, ai sensi della normativa fissata dal D.Lgs. n. 471/97 è del 30% dell'omesso versamento e conclude richiedendo il rigetto della sospensione invocata e del ricorso con condanna alle spese di lite per le quali allega nota spese.

La Commissione nell'udienza del 6/12/2011 accordò l'istanza cautelare e nell'odierna seduta i difensori delle parti, con riferimenti giurisprudenziali, insistono sulle proprie argomentazioni e si riportano agli scritti.


#### OSSERVAZIONI

La Commissione, visti gli atti, ritiene che la cartella sia stata ritualmente notificata ex art. 26 del DPR n. 602/73, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 5948/2010) e che l'omissione di sottoscrizione non comporti la nullità della stessa.

Tuttavia, la Commissione rileva il difetto di motivazione poiché, nelle previste caselle della cartella impugnata, destinate a contenere le date di scadenza e quelle in cui sarebbero stati eseguiti i versamenti che hanno provocato le sanzioni ed i conseguenti interessi, nessun dato è stato riportato ed il difetto non è stato neppure sanato dalle controdeduzioni dell'Ufficio che nulla a tal riguardo ha riferito.

Pertanto, assorbite ogni altra evidenza, la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata ed il relativo ruolo. Le spese di giudizio, fissate in € 500,00, oltre IVA e CAP, come per legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario a carico dell'Agenzia.

P. Q. M.




R.G.R. n.° 2193/11 C.T.P. TA V

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sezione 5, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata. Spese a carico dell'Agenzia € 500,00 oltre IVA e CAP in favore del difensore anticipatario.

Taranto, 8/05/2012

il relatore

dott. Antonio MARTINA



il presidente

dott. Vito FANIZZA

